

Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 9 febbraio 2023, n. 200 - D'Arpe, pres.; Moro, est. - Hepv14 S.r.l. (avv. Patruno) c. Provincia di Brindisi (avv. Marchetti) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico - Diniego al rilascio.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Società HEPV14 S.r.l. espone quanto segue.

Con nota prot. n. 2070 del 22/01/2020 ha presentato istanza di V.I.A., per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi (località "Masseria Marmorelli"), nel foglio di mappa 41. Nell'ambito della Conferenza di Servizi del 28.10.2020, pervenivano i pareri sfavorevoli al progetto da parte della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, di A.R.P.A. Puglia D.A.P. Brindisi, del Comune di Brindisi e del Dipartimento Agricoltura della stessa Regione Puglia.

In data 24.12.2020, proponeva la riconfigurazione del progetto come impianto "agrovoltaiico" anziché come "fotovoltaico a terra", in modo da garantire, accanto e contestualmente alla produzione di energia pulita da fonte solare il recupero dei suoli agricoli alla loro destinazione primigenia.

La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 401 del 7.1.2021, abbandonava di fatto la procedura di V.I.A. in corso e avviava, ex novo, il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti potenzialmente interessati di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

In riscontro alla suddetta nota, pervenivano i contributi degli Enti interessati e, anche a seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di P.A.U.R., la Società proponente forniva, in data 20.12.2021, la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati.

In data 23.12.2021, la Provincia di Brindisi convocava, con nota prot. n. 41493 la seduta decisoria in modalità sincrona della conferenza di servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del P.A.U.R..

In limine a tale seduta pervenivano nuovamente i pareri sfavorevoli di A.R.P.A. Puglia, della Soprintendenza e della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.

1.1. Avverso l'epigrafata determinazione dirigenziale n. 36/2022, notificata in data 11.3.2022 ad HEPV14 S.r.l., con la quale la Provincia di Brindisi - Area 4, Ambiente, Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente, non autorizzava il chiesto rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrovoltaiico denominato "Impianto 147" di potenza pari a 4,9950 MW, ricadente nel Comune di Brindisi (località "Masseria Marmorelli"), è insorta la Società ricorrente con il ricorso all'esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.

I) Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424.

II) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R.

III) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva UE 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento UE 2021/241 - Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall'applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell'ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione del principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.

IV) Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida P.P.T.R. 4.4 e 4.4.1 nonché della Sezione della Scheda d'Ambito C2 "La Campagna



Brindisina” del P.P.T.R. in relazione alle limitazioni riguardanti l’installazione di impianti fotovoltaici - I presupposti eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del “danno significativo” - Violazione dell’art. 3, par. 3, Trattato dell’Unione Europea - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006.

V) Erronea e falsa applicazione della Delibera di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 e della D.D. n. 162/2014 - Sugli impatti cumulativi.

VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n.

27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17.

1.2. Costituitisi in giudizio la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, l’A.R.P.A. Puglia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Transizione Ecologica hanno contestato l’ex adverso dedotto eccependo, con articolate memorie, l’inammissibilità (stante l’ampia discrezionalità delle scelte discrezionali e valutative delle Amministrazioni resistenti) e l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto.

1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, sicchè il Presidente di questa Sezione, ha disposto “la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio”.

Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.

All’udienza pubblica del 13 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.

2.1. Con un primo ordine di censure la Società ricorrente deduce la illegittimità della impugnata determinazione dirigenziale provinciale, assumendo che la stessa si sarebbe acriticamente uniformata a una valutazione di compatibilità ambientale del progetto - quella riportata nei pareri sfavorevoli degli enti regionali - senza in alcun modo tenere in considerazione le proposte migliorative apportate al progetto nel corso del procedimento amministrativo, modificando l’originario impianto fotovoltaico in impianto agrovoltaiico.

Osserva, in proposito, il Tribunale che, invece, l’istruttoria e la motivazione del provvedimento impugnato è pienamente adeguata, anche perchè la Provincia di Brindisi (tenendo in debito conto la modifica in impianto agrovoltaiico), pur considerando i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione dell’impianto F.E.R. in questione, li ha reputati - nella specie - recessivi rispetto ai (rilevanti) valori paesaggistici e urbanistico-territoriali dell’ampia area interessata dalla scelta localizzata prescelta dalla Società istante (superiore a sette Ettari), e con nota prot. n. 401 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R) relativo al progetto per la realizzazione di “impianto agrovoltaiico di potenza pari a 4,9950 MW ricadente nel Comune di Brindisi”, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, così evidentemente prendendo in esame la proposta progettuale elaborata dalla Società in relazione all’impianto “agrovoltaiico” all’interno del P.A.U.R..

Inoltre, la Provincia di Brindisi, dopo aver preso atto della prevalenza dei pareri non favorevoli provenienti dalle Amministrazioni coinvolte, richiamandoli “per relationem”, ha anche rilevato (con argomentazione esaustive e scerve da profili di contraddittorietà o illogicità manifeste) che: “*gli impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti: - la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive; - con riferimento alle componenti antropiche e storico-culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell’area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino “misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”;*- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agrovoltaiico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d’uso in essa riportati; - in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agrovoltaiico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d’ambito interessate;- il parco agro-voltaiico comporterebbe

un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; - non appare esserci una sostanziale differenza tra la proposta di impianto fotovoltaico e quella successivamente avanzata di impianto agrovoltaico che, come si rileva dalle relazioni di progetto possono essere così sintetizzate: proposta di impianto fotovoltaico o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da un punto di vista agro-pedologico può definirsi migliorativa delle caratteristiche pedologiche dell'area interessata, il suolo verrà a trovarsi in una situazione di riposo colturale assimilabile alla pratica agronomica del "maggese vestito" a totale vantaggio della fertilità futura; o un oculato utilizzo dell'inerbimento controllato, seminando essenze di leguminose quali trifoglio e veccia, o erbai misti, che verranno costantemente trinciate e lasciate al suolo, produrrà un effetto migliorativo ad opera degli azoto fissatori simbiotici e un'importante incremento di sostanza organica dovuto all'effetto pacciamante delle ripetute trinciature; o l'area in argomento sarà interamente recintata con paletti di sostegno e rete metallica in adiacenza della quale saranno piantate delle barriere a verde (siepi) con essenze autoctone a doppio filare; proposta di impianto agro-voltaico o il progetto agrovoltaico, intende valorizzare l'intera superficie disponibile con

l'utilizzo di colture erbacee ed arboree, che s'inseriscano perfettamente nel contesto territoriale senza creare elementi di frattura. In particolare, saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne, in rotazione poliennale con piante officinali; nell'intento di accrescere la sostenibilità ambientale saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di api, che rivestono una inestimabile importanza per l'agricoltura; sulla fascia perimetrale sarà impiantato un oliveto resistente alla Xylella. - la previsione di realizzare la pratica colturale del "maggese vestito" mediante l'inseminazione di un prato permanente polifita di leguminose, con essenze di Erba Medica, Sulla e Trifoglio da utilizzare per il pascolo ovino di tipo vagante e l'apicoltura, dalla relazione agronomica non si rileva come attività da svolgere in modo organico e connessa per costituirne unità d'insieme di una normale azienda agricola. L'attività agricola che si intende svolgere sembrerebbe orientata all'allevamento di ovini e api senza peraltro indicare in modo concreto gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole atteso peraltro che lo scopo sociale della Società proponente come si rileva dalla certificazione consultabile dall'archivio della CCIAA di Brindisi risulta "Sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica". Il piano di sviluppo aziendale con indicazione degli elementi economici di rilievo (valore degli investimenti, spese di esercizio, valore dei ricavi, ecc.) evidenziano la circostanza che la gran parte delle attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi incluso il pascolo (15 capi) e l'apicoltura (3 arnie) per i quali il proponente prevede che l'attività zootecnica venga affidata ad allevatore professionale esterno a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al comma 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate".

Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi - impianto agrovoltaico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Basti in proposito ricordare che, secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, "l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza", sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimato, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi "sensibili" - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021).

2.1.1. Risulta, pertanto, del tutto inconferente e fuorviante il richiamo della sentenza del T.A.R. Lecce Sezione II n.

248/2022 con la quale si era rilevata, in quella controversia, “la fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono”.

L’odierna determinazione dirigenziale provinciale (n. 36 dell’11.03.2022) impugnata, invece, prende analiticamente in esame la tipologia dell’impianto F.E.R. di tipo agri-voltaico proposto dalla Società ricorrente, rilevando a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione, tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto.

Osserva il Tribunale che, la Provincia di Brindisi nella citata determinazione dirigenziale impugnata, ha rilevato correttamente che “ai sensi dell’art 65 comma 1-quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che «L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e’ inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»”, concludendo - con valutazioni assenti da profili di erroneità, contraddittorietà o illogicità manifeste, nell’ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante in subiecta materia - che “Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l’impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti”.

Tali considerazioni, peraltro sufficienti a reggere la legittimità del plurimotivato provvedimento impugnato, non risultano compiutamente confutate dalla Società ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la Società ricorrente lamenta la violazione del D.M. 10.9.2010 e dell’art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387/2003.

In particolare, la Società ricorrente, partendo dalla premessa della assoluta compatibilità della tipologia dell’impianto con il suolo agricolo, ha contestato le conclusioni cui sono pervenute la Sezione Paesaggio della Soprintendenza e A.R.P.A. Puglia, le quali, a suo dire illegittimamente avrebbero ritenuto che se l’area è agricola non residua alcuno spazio per l’allocazione degli impianti di energia rinnovabile.

L’assunto è fuorviante.

I contestati pareri sfavorevoli, poi confluiti nella determinazione dirigenziale provinciale impugnata, hanno espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento, rilevando i diversi impatti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione dell’esercizio dell’impianto in questione.

In particolare, quanto all’aspetto agricolo la Soprintendenza, con argomentazioni frutto di un accorto ed esauriente esame del progetto rispetto ai molteplici valori ambientali e paesaggistici da tutelare ha ritenuto, fra l’altro che “Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che occupa una superficie di 140.000 metri quadri all’interno di lotti di estensione superiore a 7 ettari, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati. In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell’analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza. Si segnala in proposito la presenza di due impianti di dimensioni molto consistenti, ognuno di superficie paragonabile alla superficie complessiva dell’impianto di progetto, ubicati a nord dello stesso, nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, di dimensioni minori. Tale circostanza è acclarata da quanto graficizzato nella Carta dei Vincoli L.R. 24/2010. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l’introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

Inoltre l’impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale prevista pari a 20-25 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. Relazione di dismissione impianto fotovoltaico a fine vita). Relativamente alla visibilità dell'impianto, l'elaborato denominato Carta della visibilità denuncia la parziale visibilità

dell'impianto solo nel raggio di circa 1 km, ma tale indagine non è supportata da sezioni planoaltimetriche che consentano di verificare tale circostanza valutando anche l'andamento orografico, la presenza di vegetazione e di altri elementi paesaggistiche da punti di osservazione ritenuti di rilievo. Inoltre non è stata sufficientemente indagata la visibilità dello stesso dal Canale Giancola e dal Canale Apani, tutelati dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, circostanza già rilevata nella sopracitata nota di richiesta documentazione integrativa prot. 7251/2020. Inoltre il parco fotovoltaico si inserisce in un contesto ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa: si richiamano le già citate masserie segnalate dal PPTR ubicate nell'intorno: si segnalano masseria Marmorelli, l'area archeologica Marmorelli, Masseria Restinco, Masseria Bianco di Napoli. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervistabilità tra impianto e Masserie e tra impianto e Canali contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto e delle aree tutelate. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Si evidenzia inoltre la visibilità dell'impianto da Masseria Marmorelli e dall'area archeologica tutelata Marmorelli, situati a distanza molto ravvicinata, che causa la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante la stessa; tale circostanza appare di non poco conto, considerato che i due siti citati sono ritenuti di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di manufatto rurale ed area culturale che connotano il territorio rurale e in quanto tale, riconosciuti come dal PPTR, ma anche in quanto luoghi dai quali nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Marmorelli, il che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dal tracciato ferroviario che corre in prossimità del lotto di progetto, a nord-est dello stesso. Si tratta di un punto di vista particolare, determinato dalla particolare combinazione che si determina tra la considerevole altezza alla quale si attesta (pari a circa il doppio dell'altezza 1,60 mt utilizzata in analisi) e la distanza ravvicinata al sito di impianto (trattasi di 100 metri dalla linea ferroviaria al lato sud dei lotti di intervento): si capisce bene come un punto di osservazione da una tale distanza e una tale altezza comporterebbe una visuale estesa e aperta su tutta l'area di intervento, che consentirebbe pertanto di cogliere tutta l'estensione planimetrica dell'impianto di progetto e delle schermature che lo circondano. Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi sia lavorativi che turistici. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti”.

Del pari l'A.R.P.A Puglia, ha evidenziato una serie di criticità evidenziate nelle prot. n° 1643 del 12.01.202, prot. n° 80781 del 25.11.2021 e prot. n° 2309 de 13.01.2022, con riferimento al calcolo dell'IPC prodotto da parte del proponente “Studio degli Impatti cumulativi (Dicembre 2021)”, ritenendolo “non adeguato a quanto previsto dalla D.D. Regione Puglia n°162/2014. Tale criticità porta ad un consumo e all'impermeabilizzazione di suolo fertile e di perdita di biodiversità dovuta anche all'alterazione della sostanza organica del terreno. Le misure di mitigazione e compensazione proposte dal proponente risultano insufficienti a colmare la criticità sopra rilevata di perdita di consumo di suolo fertile”, nonché rilevando “l'assenza di una relazione circa l'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattrici e macchine operatrici) e di una relazione in merito all'approvvigionamento idrico”.

I citati pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego impugnato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri- voltaico in zona agricola, esprimono, ragionevolmente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto culturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

2.2.1. Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale).

La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.3. Inoltre, quanto al rapporto con le citate Linee Guida nazionali, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).

Nella specie, la Soprintendenza ha analizzato la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del P.P.T.R., definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, e tale atto di pianificazione regionale, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - conformemente a quanto previsto nelle citate Linee guida - del tutto legittimamente non pone vincoli generali, consentendo di invece di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi.

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale" (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto con condivisibile orientamento che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).

2.4. Quanto alla contestazione della motivazione adottata dal Servizio Agricoltura della Regione e dal Comune di Brindisi, ove si fa riferimento all'applicazione del Regolamento Regionale n. 24/2010, trattandosi di "area agricola interessata da produzioni agro alimentari di qualità", osserva il Tribunale che la Regione Puglia ha evidenziato che "alla luce del Regolamento regionale n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195 del 31/12/2010) attuativo del Decreto Ministeriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", in merito alla valutazione degli elaborati e della documentazione progettuale l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto") e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti".

L'Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell'elencare le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti F.E.R. inserisce "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003

anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo" ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricole alimentari di qualità. Tale regolamento si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l'impatto paesaggistico e culturale dell'impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali scese da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le tradizioni e il patrimonio agroalimentare locale.

2.5. In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori culturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalla Regione Puglia, dalla Soprintendenza e dall'A.R.P.A. sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) *"se l'interessato non assolve all'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. precedente, poiché "si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.*

Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione".

2.6. Non è condivisibile neppure l'assunto secondo il quale la Regione Puglia avrebbe assunto un atteggiamento ostile e di radicale chiusura volto ad un generale impedimento allo sviluppo di impianti fotovoltaici, atteso che, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) secondo i dati 2020 pubblicati sul sito del GSE visionabili sul link <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fotovoltaico-pubblicato-il-rapporto-statistico-gse-2020>, la Puglia, è la Regione in Italia con più potenza installata.

Basti in proposito rilevare che la determinazione provinciale impugnata rileva espressamente che *"il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo; - la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha; allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile"*; tali circostanze che hanno rappresentato un importante elemento fondante la determinazione dirigenziale negativa impugnata (sufficiente ex se a reggerne la legittimità) non sono state per niente messe in discussione o contestate dalla Società ricorrente.

Osserva, in proposito il Collegio, che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di *"sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]"*, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la D.G.R. n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ha previsto un *"utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi"*.

Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza ("P.N.R.R.") e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.)

2.7. Con riferimento all'asserito non contrasto dell'impianto con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell'impianto - di tipo agrivoltaico - il Collegio ritiene meditatamente - (richiamando il principi già espressi con la sentenza n.1376/2022 di questa Sezione) di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n.586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola, ove si è affermato quanto segue : *"è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agrifotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità*



produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico" (sentenza T.A.R. Puglia – Lecce, II^ Sezione n. 248/2022)".

Osserva, peraltro, questa Sezione che l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) intitolato "Impianti fotovoltaici in ambito agricolo" dispone quanto segue:

"1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. (191)

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate."

La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agri-voltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture"). Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, viepiù osservando che la norma derogatoria testé esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e culturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici,

ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)".

2.7.1. In effetti, come efficacemente eccepito dalla difesa regionale, le recenti Linee Guida del M.I.T.E., pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che "un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la "Superficie minima coltivata", il "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola", la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pur successive alla adozione dei provvedimenti impugnati, sono un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 50 cm dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell'area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.

In effetti, come si legge nella determinazione provinciale impugnata, *"L'attività agricola che si intende svolgere sembrerebbe orientata all'allevamento di ovini e api senza peraltro indicare in modo concreto gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole atteso peraltro che lo scopo sociale della Società proponente come si rileva dalla certificazione consultabile dall'archivio della CCIAA di Brindisi risulta "Sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica". Il piano di sviluppo aziendale con indicazione degli elementi economici di rilievo (valore degli investimenti, spese di esercizio, valore dei ricavi, ecc.) evidenziano la circostanza che la gran parte delle attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi incluso il pascolo (15 capi) e l'apicoltura (3 arnie) per i quali il proponente prevede che l'attività zootecnica venga affidata ad allevatore professionale esterno a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili"* aggiungendosi che *"dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate"*.

Nella specie, invece *"Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti"*.

Anche tali rilievi non risultano efficacemente smentiti dalla Società ricorrente, la quale non ha neppure depositato in giudizio una dettagliata relazione circa le caratteristiche tecniche dell'impianto (non contenute nel progetto agrovoltaico



di cui all'allegato n. 17).

2.8. Quanto al ritenuto contrasto dei provvedimenti impugnati - fondati, in prevalenza sul richiamo alle Linee Guida 4.4.1 Energie Rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - con i citati seguenti atti normativi comunitari, osserva il Tribunale che le censure, oltre che irricevibili perché tardive, sono del tutto infondate.

Invero, il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l'art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato "relazioni con il diritto nazionale") prevede che la stessa direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l'art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.

Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocatione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che: "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Del resto, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) in Italia, "la Puglia è la prima produttrice di energia da fonti alternative, pari a 3621,5 Gw/h, il 50% di ciò che viene consumato nella regione. Complessivamente, calcolando anche le produzioni fossili, la Puglia produce il 70% in più del fabbisogno e il surplus è ceduto a Campania e Basilicata in cambio dell'acqua necessaria alla Puglia. In particolare, restando alle energie alternative, sono in esercizio 174 impianti, di cui 79 di fonte eolica, 87 da fonte fotovoltaica, 6 per la produzione di biomasse e 2 per l'energia da fonte cogenerativa. Sono in corso di realizzazione 83 impianti, di cui 60 di energia eolica, mentre in fase autorizzativa da parte della Regione sono 148 gli impianti eolici e 322 quelli fotovoltaici".

Rileva, inoltre, il Tribunale, che ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...".

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9).

Coerentemente con le previsioni statali, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“tout court”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e culturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all’articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione.

2.9. E’ infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della motivazione del diniego fondata sulla presenza di “altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di dimensioni consistenti”.

Osserva, il Tribunale che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest’ultimo rileva che “il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un’estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell’impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)”.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l’orientamento espresso da questo Tribunale con le sentenze ”” (T.A.R Puglia - Bari, sentenza n. 568/2022 e, in termini, T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^, sentenza n. 248/2022) secondo il quale il c.d. I.P.C. trova applicazioni solo tra impianti della stessa tipologia: “mancando il presupposto dell’analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico “classico”.

Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso al punto sub 2.7., dovendo l’analogia tra gli impianti avere riguardo al “genus” fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l’agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale *“Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.....Questi riferimenti richiamano la necessità di un’indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.*

Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell’amministrazione regionale nell’ambito delle funzioni di valutazione d’impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007,definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull’ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazione dovrà essere svolta nell’area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall’allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto”.

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: *“ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti*



fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica)".

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agrivoltaico, ribadisce il Collegio, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione euromunitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. (in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento". In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l'Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell'impianto (anche se agri - voltaico) rispetto all'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa ("I.P.C."), posto che l'installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l'impatto ambientale "l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali", tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale procedura.

Peraltro, oltre all'impatto dell'impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l'impatto di tutte le opere di connessione ("l'impianto, di potenza nominale pari 4.9950 MW, per una superficie complessiva di intervento

pari a ca. 7,28 ha, suddiviso in due comparti separati da una strada vicinale, è costituito da n. 13.328 moduli che raggiungono un'altezza massima di m 2,143 poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, e comprende la realizzazione di: una nuova cabina di tramite elettrodotto lungo circa km 1,600, di cui m 1,446 in linea aerea e m 80 in linea interrata; viabilità e piazzali interni al campo; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali poggianti su plinti in cemento di rinforzo, di altezza pari a 2 metri, con la relativa segnaletica verticale; la realizzazione di cancelli metallici scorrevoli in grigliato di larghezza pari a 6 mt e altezza pari a 1,80 mt, inquadrati da colonne laterali su plinti in cls; impianto di videosorveglianza ed illuminazione").

2.10. Infine, del tutto infondate sono le censure con le quali parte ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, avendo la Provincia di Brindisi articolato nel provvedimento finale, ulteriori motivi rispetto a quelli comunicati ex art.10 bis della L. n.241/1990.

In disparte la sufficienza delle ampie, diverse e autonome motivazioni - ut supra esaminate -ciascuna di esse utile a reggere



la legittimità del diniego impugnato, il motivo è infondato.

Osserva, infatti il Tribunale, che le due fonti normative citate dalla Provincia D.lgs.199/21 e L. R. Puglia n. 51/21, costituiscono mere specificazioni del costruito argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato ai sensi dell'art.10 bis della L.n.241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ulteriormente ribadendo la necessità della funzionalità e pertinenza dell'impianto con l'assetto agricolo preesistente.

3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

(Omissis)

